

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il risultato di una serie di interventi, succedutisi in un ampio arco temporale, di tipo legislativo e non, i quali hanno prodotto una regolamentazione particolarmente complessa e difficile da riassumere in un contesto unitario ed omogeneo. Tale situazione emerge con particolare evidenza in relazione alle regole della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove è necessario individuare i principi di riferimento per l'interprete in fonti di diverso livello e provenienza.

Il presente documento propone un riepilogo dei principi più significativi relativi alle diverse tipologie di formazione imposta dalla normativa vigente. Uno strumento operativo diretto al datore di lavoro, volto a indicare gli elementi inderogabili che occorre verificare in concreto per comprendere se il corso di formazione proposto sia coerente o meno con la vigente normativa¹.

Per quanto non espressamente trattato, si rinvia alle seguenti fonti di riferimento:

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008: articoli 2, comma 1, lettera aa); 37, 45 e 46;
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (“Primo soccorso”);
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- D.M. 10 marzo 2008 (“Antincendio”);
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per lavoratori, dirigenti e preposti;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per datore di lavoro che intenda svolgere i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSPP);
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante integrazioni e chiarimenti in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.

Tabella I

La formazione dei lavoratori

(definizione di “lavoratore” a fini di salute e sicurezza: articolo 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008)

Livello di rischio	Numero ore	Aggiornamento
Basso	8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.

¹ Il documento è stato elaborato con riguardo alla formazione di interesse delle aziende che applichino il contratto collettivo degli studi professionali. Di conseguenza, non sono state considerate alcune ipotesi (es.: la formazione per attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008). Sono state, invece, analizzate le previsioni per i dirigenti e i preposti – pur nella piena consapevolezza che le “tipologie” di formazione in materia di salute e sicurezza che interessano maggiormente sono la formazione dei lavoratori e quella dei datori di lavoro/RSPP – per completezza del documento e per fornire, comunque, al lettore un quadro sufficientemente esaustivo della materia.

Medio	12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.
Alto	16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.

Soggetti organizzatori: non ci sono vincoli.

Docenti: i soggetti organizzatori del corso devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014. Nel caso in cui il docente sia il datore di lavoro non è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e fino al 18 marzo 2016 al datore di lavoro sarà richiesto unicamente l'aver svolto (anche in passato) il corso di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008.

Organizzazione formazione: devono essere indicati il responsabile del progetto formativo, i nominativi dei docenti, i contenuti dei corsi, il numero dei partecipanti. La presenza dei partecipanti deve essere registrata e sussiste un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste.

E-learning: è consentita per la sola parte generale (4 ore). In tal caso è necessaria la verifica finale di apprendimento, in presenza fisica o tramite videoconferenza. Vanno garantite, in particolare: l'esistenza di una piattaforma informatica, la disponibilità di pc e del tutor, l'indicazione della durata del corso e dei materiali utilizzati.

Contenuti formazione generale: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Contenuti formazione specifica: dipendono dal settore di riferimento (l'elenco esemplificativo dei rischi è a pagina 8 dell'accordo 21/12/2011) e dalla valutazione dei rischi in azienda.

Attestati: devono contenere l'indicazione e la firma del soggetto organizzatore, la normativa di riferimento (d.lgs. n. 81/2008, art. 37), i dati anagrafici e le mansioni del corsista, la specifica del corso con l'indicazione del settore di riferimento e il monte ore, il periodo e il luogo (se "in presenza" deve essere aula o luogo di lavoro) di svolgimento del corso.

Tabella II

La formazione dei dirigenti

(definizione di "dirigente" a fini di salute e sicurezza: articolo 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 81/2008)

Livello di rischio	Numero ore	Aggiornamento
Basso	16 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.
Medio	16 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.

Alto	16 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.

N.B.: la formazione da dirigente “comprende” quella da lavoratore; quindi, il dirigente che abbia fatto il corso non deve fare quello da lavoratore.

Soggetti organizzatori: non ci sono vincoli.

Docenti: i soggetti organizzatori del corso devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014. Nel caso in cui il docente sia il datore di lavoro non è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e fino al 18 marzo 2016 al datore di lavoro sarà richiesto unicamente l'aver svolto (anche in passato) il corso di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008.

Organizzazione formazione: devono essere indicati il responsabile del progetto formativo, i nominativi dei docenti, i contenuti dei corsi, il numero dei partecipanti. La presenza dei partecipanti deve essere registrata e sussiste un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste.

E-learning: è consentita per tutto il percorso formativo. In tal caso è necessaria la verifica finale di apprendimento, in presenza fisica o tramite videoconferenza. Vanno garantite, in particolare: l'esistenza di una piattaforma informatica, la disponibilità di pc e del tutor, l'indicazione della durata del corso e dei materiali utilizzati.

Contenuti minimi formazione: moduli da 1 a 4, pagina 11 accordo del 21/12/2011.

Attestati: devono contenere l'indicazione e la firma del soggetto organizzatore, la normativa di riferimento (d.lgs. n. 81/2008, art. 37), i dati anagrafici e le mansioni del corsista, la specifica del corso con l'indicazione del settore di riferimento e il monte ore, il periodo e il luogo (se “in presenza” deve essere aula o luogo di lavoro) di svolgimento del corso.

Tabella III

La formazione dei preposti

(definizione di “preposto” a fini di salute e sicurezza: articolo 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 81/2008)

Livello di rischio	Numero ore	Aggiornamento
Basso	8 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.
Medio	8 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.
Alto	8 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.

N.B.: la formazione del preposto è aggiuntiva a quella del lavoratore (quindi il preposto deve aver fatto la formazione da lavoratore e quella da preposto).

Soggetti organizzatori: non ci sono vincoli.

Docenti: i soggetti organizzatori del corso devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014. Nel caso in cui il docente sia il datore di lavoro non è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e fino al 18 marzo 2016 al datore di lavoro sarà richiesto unicamente l'aver svolto (anche in passato) il corso di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008.

Organizzazione formazione: devono essere indicati il responsabile del progetto formativo, i nominativi dei docenti, i contenuti dei corsi, il numero dei partecipanti. La presenza dei partecipanti deve essere registrata e sussiste un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste.

E-learning: è consentita per i punti da 1 a 5 del per percorso formativo indicato a pagina 10 dell'accordo 21/12/2011. In tal caso è necessaria la verifica finale di apprendimento, in presenza fisica o tramite videoconferenza. Vanno garantite, in particolare: l'esistenza di una piattaforma informatica, la disponibilità di pc e del tutor, l'indicazione della durata del corso e dei materiali utilizzati.

Contenuti minimi formazione: moduli da 1 a 8, pagina 10 accordo del 21/12/2011.

Attestati: devono contenere l'indicazione e la firma del soggetto organizzatore, la normativa di riferimento (d.lgs. n. 81/2008, art. 37), i dati anagrafici e le mansioni del corsista, la specifica del corso con l'indicazione del settore di riferimento e il monte ore, il periodo e il luogo (se "in presenza" deve essere aula o luogo di lavoro) di svolgimento del corso.

Tabella IV

La formazione del datore di lavoro/RSPP

(definizione di "datore di lavoro" a fini di salute e sicurezza: art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 81/2008)

Livello di rischio	Numero ore	Aggiornamento
Basso	16 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore. Possibilità di usare l'e-learning per l'intero monte ore.
Medio	32 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 10 ore. Possibilità di usare l'e-learning per l'intero monte ore.
Alto	48 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 14 ore. Possibilità di usare l'e-learning per l'intero monte ore.

Soggetti organizzatori: Regioni e province autonome, comprese ASL e strutture regionali che fanno formazione professionale; soggetti accreditati dalle Regioni; università e scuole di dottorato (in materia di lavoro e formazione); INAIL; Corpo nazionale vigili del fuoco; Corpo provinciale vigili fuoco di Trento o Bolzano; Scuola superiore P.A. e altre scuole superiori delle amministrazioni; Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori; Enti bilaterali; Organismi paritetici; Fondi interprofessionali di settore; Ordini e collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Docenti: i soggetti organizzatori del corso devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014.

Organizzazione formazione: devono essere indicati il responsabile del progetto formativo e il numero dei partecipanti. La presenza dei partecipanti deve essere registrata e sussiste un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste.

E-learning: è consentita per tutto il percorso formativo. In tal caso è necessaria la verifica finale di apprendimento, in presenza fisica o tramite videoconferenza. Vanno garantite, in particolare: l'esistenza di una piattaforma informatica, la disponibilità di pc e del tutor, l'indicazione della durata del corso e dei materiali utilizzati.

Contenuti minimi formazione: 4 moduli, indicati alle pagine da 6 a 7 dell'accordo del 21/12/2011. Al termine del percorso formativo è obbligatoria la verifica finale di apprendimento, tramite colloqui o test, in alternativa tra loro. Le prove finali sono preparate dal docente e la verifica finale è sotto la responsabilità del responsabile del progetto formativo o del docente da lui delegato che firma il verbale contenente la valutazione globale del discente.

Attestati devono recare evidenza della effettuazione della verifica finale di apprendimento, la denominazione soggetto formatore, la normativa di riferimento (art. 34, d.lgs. n. 81/2008), i dati anagrafici del corsista, la specifica del corso con l'indicazione del settore di riferimento e il monte ore, il periodo di svolgimento del corso, la firma del soggetto che rilascia l'attestato (può essere anche il docente).

Tabella V

La formazione del RSPP non datore di lavoro

(definizione di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" a fini di salute e sicurezza: art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 81/2008)

Macrosettore Ateco	Numero ore	Aggiornamento
Macrosettore ateco 9 (studi professionali)	52 ore	Ogni 5 anni, di durata pari a 40 ore. Possibilità di usare l' <i>e-learning</i> per l'intero monte ore.

Soggetti organizzatori: regioni e province autonome, università, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, amministrazione della Difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, gli ordini e i collegi professionali.

Docenti: Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Organizzazione formazione: devono essere indicati il responsabile del progetto formativo, i nominativi dei docenti, i contenuti dei corsi, il numero dei partecipanti. La presenza dei partecipanti deve essere registrata e sussiste un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste.

Contenuti minimi formazione: 2 moduli, indicati nell'allegato A dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (corso base e formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali). Sono previste verifiche intermedie e finali.

Attestati: L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso

Tabella VI

Corsi antincendio e primo soccorso

Titolo corso	Riferimenti normativi	Durata minima	Aggiornamento
Addetti alla prevenzione incendi	Art. 46, d. lgs. n. 81/2008 D.M. 10 marzo 1998 Circ. Prot. 12653 del 23 febbraio 2011 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco D.M. n. 388 del 15 luglio 2003	4 ore per aziende a rischio incendio basso (v. classificazione del D.M. 10 marzo 1998) 8 ore per aziende a rischio incendio medio (v. classificazione del D.M. 10 marzo 1998) 16 ore per aziende a rischio incendio alto (v. classificazione del D.M. 10 marzo 1998)	Triennale, rischio basso 2 ore; rischio medio 5 ore; rischio alto 8 ore
Addetti al primo soccorso	Art. 45, d. lgs. n. 81/2008	12 ore per aziende di tipo B o C (v. classificazione del decreto 15/7/2003, n. 388) 16 ore per aziende di tipo A (v. classificazione del decreto 15/7/2003, n. 388)	Triennale, 4 ore, 6 se attività industriali o rischiose

N.B.: Il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti di prevenzione antincendio e primo soccorso deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Tabella VII

Corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Titolo corso	Riferimenti	Durata minima	Aggiornamento
Corso per RLS	<p>Art. 47, comma 11, d. lgs. n. 81/2008</p> <p>Contenuti minimi di legge (possono essere aumentati dalla contrattazione collettiva):</p> <p>a) principi giuridici comunitari e nazionali;</p> <p>b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p>c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;</p> <p>d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;</p> <p>e) valutazione dei rischi;</p> <p>f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;</p> <p>g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;</p> <p>h) nozioni di tecnica della comunicazione</p>	<p>32 ore</p> <p>(di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure di prevenzione adottate)</p> <p>Nota bene: è obbligatoria la verifica finale di apprendimento</p>	<p>4 ore l'anno per imprese tra 15 e 50 lavoratori</p> <p>8 ore l'anno per imprese con oltre 50 lavoratori</p> <p>Nota bene: per le imprese con meno di 15 lavoratori la durata dell'aggiornamento è stabilita dalla contrattazione collettiva. Se non vi sono previsioni al riguardo l'aggiornamento non è obbligatorio</p>

Docenti: non vi sono regole al riguardo (in particolare non si applica la normativa di cui al decreto 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei docenti).